

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 47

Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (183)

**Ministero dell'economia e delle finanze
e delle Agenzie fiscali**

Marzo 2003

INDICE

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)pag.	1
Articolo 2 (Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali)pag.	2
Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)pag.	3

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'articolo dispone le modifiche di seguito esaminate al decreto legislativo n. 300 del 1999. Secondo la RT esso non prevede incrementi di uffici e di personale e quindi non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La lettera *a)* modifica l'articolo 24 relativo alle funzioni del Ministero dell'economia, contemplando anche funzioni che sembrano nuove rispetto alla normativa vigente. La lettera *b)* modifica l'articolo 25 concernente l'organizzazione dell'apparato ministeriale. Si tratta di modifiche di carattere ordinamentale. La lettera *c)* dispone modifiche di carattere ordinamentale agli articoli dal 60 al 73 del decreto legislativo n. 300/1999. La lettera *d)* modifica l'articolo 60 relativo ai controlli sulle agenzie fiscali. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale. La lettera *e)* modifica l'articolo 62 relativo all'Agenzia delle entrate. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, che tuttavia attribuisce all'organo una competenza più ampia. La lettera *f)* modifica l'articolo 63 inerente l'Agenzia delle dogane. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale. La lettera *g)* modifica l'articolo 65 inerente l'Agenzia del demanio. La disposizione sembra attribuire all'organo una competenza più ampia. La lettera *h)* modifica l'articolo 67 inerente gli organi delle agenzie fiscali disponendo la riduzione del numero dei componenti dei comitati di gestione (da sei a quattro) e sopprimendo la possibilità di sceglierli, per metà, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Pur non essendo previsti effetti finanziari dalla RT, la norma potrebbe comportare una riduzione di oneri.

La lettera *i)* modifica l'articolo 74, comma 4, riguardante le procedure per l'inquadramento dei dirigenti delle Finanze provvisoriamente distaccati presso il nuovo Ministero. Si tratta di disposizione priva di effetti finanziari.

In linea generale, sarebbe opportuno un chiarimento circa gli effetti finanziari dell'ampliamento di competenze conseguente alle modifiche prima esaminate, soprattutto in riferimento alla lettera *a*).

Articolo 2

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegati)

La norma demanda ad un regolamento la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, il riordino degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato (in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri), il riassetto e la razionalizzazione degli organismi di analisi e consulenza istituiti presso il Ministero con il vincolo dell'invarianza della spesa e prevedendo la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza per un numero di posti non superiore a 15.

La RT precisa che si tratta di una norma programmatica dalla quale non possono scaturire spese aggiuntive.

Al riguardo, si osserva che tale conclusione andrebbe motivata, dal momento che l'oggetto del regolamento potrebbe anche non escludere provvedimenti di spesa. Peraltro, solo in relazione alla lettera *c*) viene normativamente posto il vincolo dell'invarianza della spesa.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1, alla lettera *a*), prevede che il Ministro dell'economia possa conferire incarichi di consulenza con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, per un numero di posti non superiore a 15. La RT precisa che tale disposizione assicura l'invarianza della spesa.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

La lettera *b*) dispone che gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri si configurino come uffici di livello dirigenziale generale. Contestualmente vengono soppressi gli uffici centrali del bilancio istituiti sulla base del precedente ordinamento e alcuni uffici elencati nella norma le cui funzioni vengono trasferite agli uffici del bilancio dei Ministeri degli esteri e della salute e alla ragioneria provinciale di Parma.

Vengono altresì configurati come uffici di livello dirigenziale non generale i dipartimenti provinciali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998¹. La norma dispone, inoltre, che resti invariato il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero.

La RT precisa che le disposizioni in esame non comportano oneri in quanto a fronte delle nuove funzioni dirigenziali di prima fascia in numero di 7 vengono ridotti 12 posti di funzioni dirigenziali della stessa fascia presso i dipartimenti provinciali, fermo restando il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale del Ministero.

Al riguardo, si osserva che non risulta sufficientemente argomentata la valutazione del numero di posti di livello dirigenziale, pari a 7, istituiti con la riorganizzazione degli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, che attualmente

¹ Si tratta dei dipartimenti dei capoluoghi di 12 regioni, cui sono attualmente preposti dirigenti generali di livello C.

dovrebbero essere 14. Poiché, sulla base di una prima ricostruzione degli effetti in termini di posizioni contrattuali, risulterebbe che per i posti di livello dirigenziale generale si prevedono da un lato una riduzione di 12 posizioni e dall'altro un incremento di 7 posizioni, con un saldo riduttivo quindi di 5 contratti, mentre, per i posti dirigenziali non generali, l'effetto sarebbe di segno inverso (un incremento di 12 e un decremento di 7, con un saldo positivo di 5), non variando la pianta organica complessiva, occorrerebbe acquisire informazioni circa l'esito dei contratti di dirigente generale che, a seguito delle modifiche relative ai dipartimenti provinciali, resterebbero in esubero in numero di 5. Ciò al fine di verificare la copertura dell'aumento delle posizioni dirigenziali non generali (sempre in numero di 5) conseguente alle modifiche relative agli uffici centrali del bilancio.